



COMUNE DI CROVIANA

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLE
OCCUPAZIONI DELLE AREE E SPAZI
PUBBLICI O SOGGETTE A SERVITU'
DI PUBBLICO PASSAGGIO

§

APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 6/86 del 13.02.86

I N D I C E

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA
- ART. 3 - OCCUPAZIONI SOGGETTE A TASSA
- ART. 4 - TARIFFA PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
- ART. 5 - OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE
- ART. 6 - GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA
- ART. 7 - OCCUPAZIONI PERMANENTI SOGGETTE AL PAGAMENTO
- ART. 8 - ESENZIONE DELLA TASSA
- ART. 9 - RICHIESTA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE
- ART. 10 - REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI
- ART. 11 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA
- ART. 12 - OCCUPAZIONI CON CAVI E IMPIANTI IN GENERE - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA
- ART. 13 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI: DETERMINAZIONE DELLA TASSA
- ART. 14 - APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE TABACCHI
- ART. 15 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA
- ART. 16 - CONCESSIONI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE IN GENERE
- ART. 17 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE: DISCIPLINA E TARIFFE
- ART. 18 - ACCERTAMENTI RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVE
- ART. 19 - SANZIONI
- ART. 20 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 21 - CONTRAVVENZIONI
- ART. 22 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA
- ART. 23 - NORME TRANSITORIE
- ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO A)

* * * * *

R E G O L A M E N T O

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLE OCCUPAZIONI DELLE AREE E SPAZI
PUBBLICI O SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo II articoli da 38 a 57 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e 28.12.1993 n. 566 modificativo di detto D.Lgs.

ART. 2

SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente occupata sottratta all'uso pubblico.

ART. 3

OCCUPAZIONI SOGGETTE A TASSA

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico di cui al comma precedente con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Non sono considerate occupazioni soggette a tassazione le soste inferiori all'ora.

La tassa si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Per le occupazioni abusive il relativo trattamento tributario verrà stabilito in base alla configurazione oggettiva dell'occupazione stessa.

ART. 4

TARIFFA PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

Per ciascuna occupazione la tassa è applicata secondo le tariffe di cui all'allegato A) del presente regolamento.

ART. 5

OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

- a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, avente comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
- b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento.

ART. 6

GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Agli effetti della tassazione le strade e le aree di cui al precedente art. 3 risultano classificate in due categorie, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/95 dd. 03.02.1995.

La tassa è comunque commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.

Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o al mezzo metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Risultano invece escluse dal tributo le occupazioni di superficie complessiva inferiore a mezzo metro quadrato o lineare.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare non superiore comunque al mezzo metro quadrato o lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni di cui all'art. 14 del presente regolamento, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista al comma precedente e aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, verranno calcolate in ragione del 10 per cento.

ART. 7

OCCUPAZIONI PERMANENTI SOGGETTE AL PAGAMENTO

Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:

- a) chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette porta-insegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettino sul suolo, se l'occupazione ha durata superiore al 1 anno;
- b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
- c) occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonchè con seggiovie e funivie; occupazioni con pali di legno, ferro, cemento, travi o tralicci;
- d) occupazione di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

Si presumono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 8
ESENZIONE DELLA TASSA

Giusto combinato disposto di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 ed art. 3 della L. 28.12.1995 n. 549 sono esenti da pagamento della tassa:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma I - lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza purchè privi di qualsiasi messaggio pubblicitario, le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al trasporto privato o pubblico di linea in concessione nonché delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) i passi carrai comunque individuati e stabiliti per consentire l'accesso agli edifici ed ai fondi;
- h) le occupazioni del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola.

ART. 9
RICHIESTA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Le concessioni di occupazioni di cui al presente regolamento, sono subordinate all'osservanza delle norme qui contenute, delle norme e regolamento di polizia locale, di igiene ed edilizia e del codice della strada.

Esse sono sempre revocabili.

Le occupazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

Chiunque intenda occupare in via permanente o temporanea il suolo pubblico, soprassuolo o sottosuolo di una pubblica area, o di area privata soggetta a servitù pubblica, deve farne richiesta in carta legale al Sindaco, specificando le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

La richiesta dopo essere stata sottoposta al parere dei competenti uffici comunali sarà esaminata, ove occorra con il prospetto ed il disciplinare della concessione dal competente organo collegiale.

Intervenuta l'esecutività della conseguente deliberazione, l'ufficio comunale competente rilascerà apposita concessione con atto formale nel quale saranno riportati gli elementi essenziali per gli opportuni controlli da parte della vigilanza municipale.

La concessione o autorizzazione non può essere ne in parte ne in toto ceduta o subconcessa da titolare richiedente.

Può essere consentita la voltura a giudizio insindacabile dell'amministrazione comunale, previa domanda di cambiamento di intestazione.

In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come la richiesta di titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso, per l'esposizione della merce.

L'atto di concessione all'occupazione non implica da solo che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo procurarsi a sua cura e responsabilità eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di pubblica sicurezza, edilizia, ecc..) e che a richiesta dovrà esibire.

In particolare, qualora richiesto dal tipo di occupazione l'amministrazione comunale potrà prevedere appositi canoni, cauzioni, nonché disciplinati ai sensi e termini di legge.

ART. 10

REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

La revoca di concessioni o autorizzazioni concernente l'utilizzazione del suolo pubblico è sempre possibile e da diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi, rierito all'eventuale periodo non usufruito.

Il Comune ha la facoltà di revocare le accordate concessioni quanto le occupazioni arrechino disturbo alla circolazione dei veicoli o danni a terzi o per motivi di ordine pubblico.

In particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi:

- a) quando il concessionario o i suoi dipendenti tengano contegno offensivo alla decenza o arrechino disturbo alla quiete pubblica;
- b) quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio a lui assegnato senza l'autorizzazione dell'amministrazione comunale;
- c) quando il concessionario danneggi l'area avuta in concessione;
- d) per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli comunali di polizia, igiene ed edilizia.

In mancato pagamento della tassa dovuta per qualunque tipo di occupazione comporta oltre l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, la revoca della concessione o autorizzazione, trascorsi 5 giorni dalla data di ricevimento della diffida di mancato pagamento notificata a mezzo R.A.R. al titolare della concessione o autorizzazione, nel caso di occupazione di aree adibite a pubblico mercato da parte di utenti che non abbiano ottenuto regolare atto autorizzativo, il mancato pagamento comporterà l'immediato allontanamento dallo stesso.

Comporta altresì la revoca della concessione o autorizzazione il mancato rispetto o adeguamento alle norme previste dai regolamenti comunali vigenti.

ART. 11

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento, devono presentare apposita denuncia entro trenta giorni dalla data del rilascio

concessione medesima.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli all'uopo predisposti dagli uffici comunali competenti, la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivo dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.

L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o versamento diretto in tesoreria, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se superiore.
4. Per le occupazioni di cui all'art. 14 del presente regolamento, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno.
Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 3 del presente articolo, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione comunale, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.
Lo stesso, da parte del soggetto passivo dovrà essere effettuato direttamente al personale incarica alla riscossione, sia dipendente del Comune che incaricato dalla concessionaria in caso di gestione appaltata, il quale provvederà a rilasciare regolare quietanza distaccandola da apposito bollettario numerato contenente la copia originale e la figlia che rimarrà attaccata al bollettario stesso.
Sono escluse dall'obbligo della denuncia e dalla compilazione del previsto modello di versamento, di cui al comma 3 del presente articolo, le occupazioni poste in essere in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.
Per tali fattispecie la riscossione avverrà in forma diretta ai sensi della comma precedente.

ART. 12
OCCUPAZIONI CON CAVI E IMPIANTI IN GENERE
CRITERI DI DETERMINAZIONE DALLA TASSA

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, e con seggiovie e funivie, è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, con tariffa di cui all'allegato A) del presente regolamento.
2. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, l'importo della tassa è determinato in misura forfetaria, con tariffa di cui all'allegato A) del presente regolamento.

ART. 13
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI; DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei, e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annua di cui all'allegato A) del presente regolamento.
2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri.
Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri.
E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra di loro, la tassa nella misura stabilita dall'allegato A) del presente regolamento, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazioni di mille degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.
Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art. 7 del presente regolamento.

ART. 14

APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annua nella misura indicata all'allegato A) del presente regolamento.

ART. 15

OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA

Sono considerate occupazioni temporanee e quindi aggettate al pagamento della relativa tassa:

- a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
- b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari; purchè l'occupazione sia inferiore ad 1 anno;
- c) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
- d) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampe, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali, purchè l'occupazione sia inferiore ad 1 anno;
- e) pali porta-insegne reclame e simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari;
- f) autovetture da piazza che stazionano nelle aree a ciò destinate dall'amministrazione comunale;
- g) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

ART. 16

CONCESSIONI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE IN GENERE

Per ottenere la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio si osservano le modalità di cui all'articolo n. 7 del presente regolamento.

In ogni caso i concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, nonché gli ordini del servizio di vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci dei materiali e dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere.

E' riservata al giudizio della amministrazione comunale la facoltà di concedere o meno l'occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica.

Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti, salvo per i negozianti per la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio.

La concessione si intende ad ogni effetto precaria come tale sempre revocabile, ne è vietata la subconcessione.

ART. 17

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DISCIPLINA E TARIFFE

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste all'art. 6 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime; in ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento.
2. La tassa si applica a giorno, a metro quadrato o metro lineare, in relazione alle ore di occupazione, in base alle tariffe indicate nell'allegato A) del presente regolamento.
3. Per le occupazioni con tende o simili, sia fisse che retrattili opera l'esenzione della tassa.
4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere o festeggiamenti; la tariffa di cui al comma 2 del presente regolamento è aumentata del 25 per cento, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
5. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo, in relazione alla superficie effettivamente occupata è ridotta dell'80 per cento e le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a mq. 1000, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
6. Per le occupazioni di cui all'art. 12 del presente regolamento la tariffa è ridotta del 50 per cento. Le occupazioni del sottosuolo con condutture idriche finalizzate all'attività agricola risultano comunque esenti.
7. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni culturali la tariffa di cui al punto 2 del presente articolo è ridotta dell'80%. Opera l'esenzione per le occupazioni effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa di cui al punto 2 del presente articolo è ridotta del 50 per cento.
9. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate, la tariffa si applica nella misura indicata nell'allegato A) del presente regolamento.
10. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, la tariffa è ridotta del 50 per cento.
11. Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta di 1/3.
12. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50 per cento.

ART. 18
ACCERTAMENTI RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVE

Gli accertamenti, i rimborsi e le riscossioni coattive vengono effettuati seguendo le procedure indicate all'art. 51 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

ART. 19
SANZIONI

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare delle tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggior tassa dovuta.
3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 11 del presente regolamento, le soprattasse di cui ai comuni precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

ART. 20
FUNZIONARIO RESPONSABILE

L'Amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrivere anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

L'Amministrazione comunale comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo spettano al concessionario.

ART. 21
CONTRAVVENZIONI

Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento saranno punite a norma della legislazione vigente in materia e da quanto stabilito del regolamento di Polizia Locale.

ART. 22
FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA

- a) Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere affidato in concessione ai soggetti di cui all'art. 32 del D.Lgs. 507/'93 e s.m. secondo le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.

b) L'Amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. L'Amministrazione comunale comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al primo periodo del presente comma spettano al concessionario.

ART. 23 NORME TRANSITORIE

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:

a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al capo 1 art. 2 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro 50 giorni dall'adozione del nuovo regolamento. Nel medesimo termine di tempo via effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;

b) comma 4 - Per le occupazioni permanenti del suolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi. La tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.=;

c) comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate di 50 per cento;

d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs 507/'93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14.09.1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28.01.1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

ART. 24 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 96 del D.P.G.R 14.10.1993 n. 19/L., è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

ALLEGATO A):

TARIFE DA APPLICARE PER L'ANNO 1994 GIUSTO QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 15.11.1993
N. 507 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ARTICOLI DA 38 A 57

LA POPOLAZIONE RESIDENTE RISULTANTE DAL CENSIMENTO DELL'ANNO 1991 NEL COMUNE DI VERMIGLIO E'
PER CUI IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE LA CLASSE DI APPARTENENZA E' LA QUINTA.

** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *

TARIFFA ORARIA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUDDIVISA PER FASCE:

1° Categoria € 0,10 a mq. ad ora, fascia oraria 08.00-14.00;

2° Categoria € 0,08 a mq. ad ora, fascia oraria 08.00-14.00.

1° Categoria € 0,05 a mq. ad ora, fascia oraria 14.00-20.00;

2° Categoria € 0,04 a mq. ad ora, fascia oraria 14.00-20.00.

1° Categoria € 0,009 a mq. ad ora, fascia oraria dalle 20 in poi;

2° Categoria € 0,007 a mq. ad ora, fascia oraria dalle 20 in poi.

TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SOPRASSUOLO:

1° Categoria € 1,03 a mq. o ml. a giorno; 1,03

2° Categoria € 0,77 a mq. o ml. a giorno. 0,78 €

TARIFFA OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON TENDE:

1° Categoria € 0,31 a mq. a giorno;

2° Categoria € 0,23 a mq. a giorno.

TARIFFA OCCUPAZIONE TEMPORANEE SUOLO CON BANCHI DI VENDITA DI VENDITORI AMBULANTI IN OCCASIONE
DI MERCATI:

1° Categoria € 0,52 a mq. a giorno;

2° Categoria € 0,39 a mq. a giorno.

TARIFFA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SOPRASSUOLO CON BANCHI DI VENDITA AMBULANTI IN OCCASIONE DI
MERCATI (parti sporgenti dai banchi o dalle aree occupate):

1° Categoria € 0,31 a mq. a giorno;

2° Categoria € 0,23 a mq. a giorno.

TARIFFA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO CON BANCHI DI VENDITA IN OCCASIONE DI FESTEGGIAMENTI E
FIERE:

1° Categoria € 1,29 a mq. a giorno;

2° Categoria € 0,97 a mq. a giorno.

TARIFFA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SOPRASSUOLO CON BANCHI DI VENDITA PER FESTEGGIAMENTI E FIERE
(parti sporgenti dai banchi o delle aree occupate):

1° Categoria € 0,31 a mq. a giorno;

2° Categoria € 0,23 a mq. a giorno.

TARIFFA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO realizzazione su aree a ciò
destinate dal Comune:

- 1° Categoria € 1,03 a mq. a giorno;
2° Categoria € 0,77 a mq. a giorno.

TARIFFA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PER MANIFESTAZIONI POLITICO CULTURALI:

- 1° Categoria € 0,21 a mq. a giorno;
2° Categoria € 0,15 a mq. a giorno.

TARIFFA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SOPRASTANTI E SOTTOSTANTE IL SUOLO:

- 1° Categoria € 0,77 a mq. a giorno;
2° Categoria € 0,52 a mq. a giorno.

TARIFFA OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER ATTIVITA' EDILI:

- 1° Categoria € 0,52 a mq. a giorno;
2° Categoria € 0,39 a mq. a giorno.

TARIFFA OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON INFERIORE AI 15 GIORNI:

- 1° Categoria € 0,52 a mq. a giorno;
2° Categoria € 0,39 a mq. a giorno.

TARIFFA OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON INFERIORE AI 15 GIORNI:

- 1° Categoria € 0,52 a mq. a giorno;
2° Categoria € 0,39 a mq. a giorno.

TARIFFA OCCUPAZIONE TEMPORANEA RICORRENTI O SUPERIORI A GIORNI 30:

- 1° Categoria € 0,52 a mq. a giorno;
2° Categoria € 0,39 a mq. a giorno.

TARIFFA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO E SOPRASSUOLO DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE:

- 1° Categoria € 0,21 a mq. a giorno;
2° Categoria € 0,15 a mq. a giorno.

La superficie effettivamente occupata è calcolata ai sensi dell'art. 19,5° comma.

TARIFFA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CON CAVI, CONDUTTORE, IMPIANTI IN GENERE E ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO E ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI:

- 1° Categoria € 0,52 a mq. a giorno;
2° Categoria € 0,39 a mq. a giorno.

TARIFFA OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO:

- 1° Categoria € 17,56 a mq. all'anno;
2° Categoria € 12,92 a mq. all'anno.

TARIFFA OCCUPAZIONE PERMANENTE SOPRASSUOLO CON TENDE:

- 1° Categoria € 5,27 a mq. all'anno;
2° Categoria € 3,95 a mq. all'anno.

TARIFFA OCCUPAZIONE PERMANENTE CON PASSI CARRABILI:

- 1° Categoria € 8,78 a mq. all'anno;

2° Categoria € 6,58 a mq. all'anno.

TARIFFA OCCUPAZIONE PERMANENTE CON PASSI CARRABILI COSTRUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE:

1° Categoria € 8,78 a mq. all'anno;

2° Categoria € 6,58 a mq. all'anno.

TARIFFA OCCUPAZIONE PERMANENTE CON PASSI CARRABILI DI ACCESSO AD IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI:

1° Categoria € 5,27 a mq. all'anno;

2° Categoria € 3,95 a mq. all'anno.

TARIFFA OCCUPAZIONE PERMANENTE DI AREE CON CONCESSIONE DI SOSTA VIETATA PER SEMPLICE ACCESSO ALLA PROPRIETA' PRIVATA (art. 44.8):

1° Categoria € 1,76 a mq. all'anno;

2° Categoria € 1,32 a mq. all'anno.

TARIFFA OCCUPAZIONE PERMANENTE STAZIONI DI SERVIZIO CON:

- COLONNINE MONTANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI;
- COLONNINE MONTANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA COMPRESSA;
- COLONNINE MONTANTI DI DISTRIBUZIONE ACQUA;
- OCCUPAZIONE CON CHIOSCO NON SUPERIORE A MQ. 4:

a) centro abitato € 30,99 all'anno;

b) zona limitrofa € 25,82 all'anno;

c) sobborghi e zone periferiche € 15,49 all'anno;

d) frazioni € 5,16 all'anno.

TARIFFA OCCUPAZIONI PERMANENTI CON SERBATOI SOTTERRANEI:

- Serbatoi non superiori a 3.000 litri di capacità:

a) centro abitato € 30,99 all'anno;

b) zona limitrofa € 25,82 all'anno;

c) sobborghi e zone periferiche € 15,49 all'anno;

d) frazioni € 5,16 all'anno.

- Per ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 litri in più, le tariffe di cui sopra sono aumentate di 1/5.

TARIFFA PER INNESTI OD ALLACCI EROGAZIONE PUBBLICI SERVIZI:

1° Categoria € 25,82;

2° Categoria € 19,37.

TARIFFA OCCUPAZ. PERMANENTE SEGGIOVIE E FUNIVIE: MAGGIORAZ. PER OGNI KM O FRAZIONE E SUPER. A 5 KM

1° Categoria € 51,64 per km. (massimo km. 5) + 20.000 per km;

2° Categoria € 38,73 per km. (massimo km. 5) + 15.000 per km.

TARIFFE OCCUPAZIONE PERMANENTE APPARECCHI DISTRIBUZIONE TABACCHI:

a) centro abitato € 10,33 all'anno;

b) zona limitrofa € 7,75 all'anno;

c) frazioni, sobborghi e zone periferiche € 5,16 all'anno.

TARIFFA OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI E

IMPIANTI IN GENERE:

1° Categoria € 16,39 per km. lineare o frazione;

2° Categoria € 129,11 per km. lineare o frazione.

TARIFFA OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI E IMPIANTI IN GENERE:

1° Categoria - fino a un km. lineare di durata non superiore a giorni 30 € 7,75;

2° Categoria - fino a un km. lineare di durata non superiore a giorni 30 € 5,16

a) per occupazioni superiore al km. lineare di cui al punto 1°) precedente:

1° Categoria € 11,62;

2° Categoria € 7,75;

b) per occupazioni di durata superiore di cui al punto 1°) le tariffe sono maggiorate nelle seguenti misure:

- occupazioni di durata non superiore a 90 giorni (maggiorazione 30%);

- occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni (maggiorazione 50%);

- occupazioni di durata superiore a 180 giorni (maggiorazione 100%).

TARIFFA PER OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA ECCEDENTE I 1.000 MQ. (RIDUZIONE AL 10%):

- permanente € 1,76 a mq. all'anno;

- temporanea € 0,10 a mq. a giorno.

* * * * *

ALLEGATO A):

TARIFFE DA APPLICARE PER L'ANNO 1994 GIUSTO QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 15.11.1993
N. 507 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ARTICOLI DA 38 A 57

LA POPOLAZIONE RESIDENTE RISULTANTE DAL CENSIMENTO DELL'ANNO 1991 NEL COMUNE DI VERMIGLIO E'
PER CUI IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE LA CLASSE DI APPARTENENZA E' LA QUINTA.

** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * **

TARIFFA ORARIA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUDDIVISA PER FASCE:

1° Categoria Lire 200 a mq. ad ora, fascia oraria 08.00-14.00;
2° Categoria Lire 150 a mq. ad ora, fascia oraria 08.00-14.00.

1° Categoria Lire 100 a mq. ad ora, fascia oraria 14.00-20.00;
2° Categoria Lire 75 a mq. ad ora, fascia oraria 14.00-20.00.

1° Categoria Lire 16,67 a mq. ad ora, fascia oraria dalle 20 in poi;
2° Categoria Lire 12,75 a mq. ad ora, fascia oraria dalle 20 in poi.

TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SOPRASSUOLO:

1° Categoria Lire 2.000 a mq. o ml. a giorno; 1,03
2° Categoria Lire 1.500 a mq. o ml. a giorno. 0,78 €

TARIFFA OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON TENDE:

1° Categoria Lire 600 a mq. a giorno;
2° Categoria Lire 450 a mq. a giorno.

TARIFFA OCCUPAZIONE TEMPORANEE SUOLO CON BANCHI DI VENDITA DI VENDITORI AMBULANTI IN OCCASIONE
DI MERCATI:

1° Categoria Lire 1.000 a mq. a giorno;
2° Categoria Lire 750 a mq. a giorno.

TARIFFA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SOPRASSUOLO CON BANCHI DI VENDITA AMBULANTI IN OCCASIONE DI
MERCATI (parti sporgenti dai banchi o dalle aree occupate):

1° Categoria Lire 600 a mq. a giorno;
2° Categoria lire 450 a mq. a giorno.

TARIFFA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO CON BANCHI DI VENDITA IN OCCASIONE DI FESTEGGIAMENTI E
FIERE:

1° Categoria Lire 2.500 a mq. a giorno;
2° Categoria Lire 1.875 a mq. a giorno.

TARIFFA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SOPRASSUOLO CON BANCHI DI VENDITA PER FESTEGGIAMENTI E FIERE
(parti sporgenti dai banchi o delle aree occupate):

1° Categoria Lire 600 a mq. a giorno;
2° Categoria Lire 450 a mq. a giorno.

TARIFFA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO realizzazione su aree a ciò
destinate dal Comune:

- 1° Categoria Lire 2.000 a mq. a giorno;
- 2° Categoria Lire 1.500 a mq. a giorno.

TARIFFA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PER MANIFESTAZIONI POLITICO CULTURALI:

- 1° Categoria Lire 400 a mq. a giorno;
- 2° Categoria Lire 300 a mq. a giorno.

TARIFFA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SOPRASTANTI E SOTTOSTANTE IL SUOLO:

- 1° Categoria Lire 1.500 a mq. a giorno;
- 2° Categoria Lire 1.000 a mq. a giorno.

TARIFFA OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER ATTIVITA' EDILI:

- 1° Categoria Lire 1.000 a mq. a giorno;
- 2° Categoria Lire 750 a mq. a giorno.

TARIFFA OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON INFERIORE AI 15 GIORNI:

- 1° Categoria Lire 1.000 a mq. a giorno;
- 2° Categoria Lire 750 a mq. a giorno.

TARIFFA OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON INFERIORE AI 15 GIORNI:

- 1° Categoria Lire 1.000 a mq. a giorno;
- 2° Categoria Lire 750 a mq. a giorno.

TARIFFA OCCUPAZIONE TEMPORANEA RICORRENTI O SUPERIORI A GIORNI 30:

- 1° Categoria Lire 1.000 a mq. a giorno;
- 2° Categoria Lire 750 a mq. a giorno.

TARIFFA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO E SOPRASSUOLO DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE:

- 1° Categoria Lire 400 a mq. a giorno;
- 2° Categoria Lire 300 a mq. a giorno.

La superficie effettivamente occupata è calcolata ai sensi dell'art. 19,5° comma.

TARIFFA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CON CAVI, CONDUTTORE, IMPIANTI IN GENERE E ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO E ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI:

- 1° Categoria Lire 1.000 a mq. a giorno;
- 2° Categoria Lire 750 a mq. a giorno.

TARIFFA OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO:

- 1° Categoria Lire 34.000 a mq. all'anno;
- 2° Categoria Lire 25.000 a mq. all'anno.

TARIFFA OCCUPAZIONE PERMANENTE SOPRASSUOLO CON TENDE:

- 1° Categoria Lire 10.200 a mq. all'anno;
- 2° Categoria Lire 7.650 a mq. all'anno.

TARIFFA OCCUPAZIONE PERMANENTE CON PASSI CARRABILI:

- 1° Categoria Lire 17.000 a mq. all'anno;

2° Categoria Lire 12.750 a mq. all'anno.

TARIFFA OCCUPAZIONE PERMANENTE CON PASSI CARRABILI COSTRUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE:

1° Categoria Lire 17.000 a mq. all'anno;

2° Categoria Lire 12.750 a mq. all'anno.

TARIFFA OCCUPAZIONE PERMANENTE CON PASSI CARRABILI DI ACCESSO AD IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI:

1° Categoria Lire 10.200 a mq. all'anno;

2° Categoria Lire 7.650 a mq. all'anno.

TARIFFA OCCUPAZIONE PERMANENTE DI AREE CON CONCESSIONE DI SOSTA VIETATA PER SEMPLICE ACCESSO ALLA PROPRIETA' PRIVATA (art. 44.8):

1° Categoria Lire 3.400 a mq. all'anno;

2° Categoria Lire 2.550 a mq. all'anno.

TARIFFA OCCUPAZIONE PERMANENTE STAZIONI DI SERVIZIO CON:

- COLONNINE MONTANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI;
- COLONNINE MONTANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA COMPRESSA;
- COLONNINE MONTANTI DI DISTRIBUZIONE ACQUA;
- OCCUPAZIONE CON CHIOSCO NON SUPERIORE A MQ. 4:

- a) centro abitato L. 60.000 all'anno;
- b) zona limitrofa L. 50.000 all'anno;
- c) sobborghi e zone periferiche L. 30.000 all'anno;
- d) frazioni L. 10.000 all'anno.

TARIFFA OCCUPAZIONI PERMANENTI CON SERBATOI SOTTERRANEI:

- Serbatoi non superiori a 3.000 litri di capacità:

- a) centro abitato L. 60.000 all'anno; ■
- b) zona limitrofa L. 50.000 all'anno;
- c) sobborghi e zone periferiche L. 30.000 all'anno;
- d) frazioni L. 10.000 all'anno.

- Per ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 litri in più, le tariffe di cui sopra sono aumentate di 1/5.

TARIFFA PER INNESTI OD ALLACCI EROGAZIONE PUBBLICI SERVIZI:

1° Categoria L. 50.000;

2° Categoria L. 37.500.

TARIFFA OCCUPAZ. PERMANENTE SEGGIOVIE E FUNIVIE: MAGGIORAZ. PER OGNI KM O FRAZIONE E SUPER. A 5 KM

1° Categoria L. 100.000 per km. (massimo km. 5) + 20.000 per km;

2° Categoria L. 75.000 per km. (massimo km. 5) + 15.000 per km.

TARIFFE OCCUPAZIONE PERMANENTE APPARECCHI DISTRIBUZIONE TABACCHI:

- a) centro abitato L. 20.000 all'anno;
- b) zona limitrofa L. 15.000 all'anno;
- c) frazioni, subborghi e zone periferiche L. 10.000 all'anno.

TARIFFA OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI E

D E L I B E R A

- 1) Di modificare per quanto esposto in premessa, il Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa approvata con precedente atto n. 12 dd. 21.02.1995, modifiche che interessano gli artt. 6, 7, 8, 14, 17 e 19 e che vanno ad abrogare gli artt. 12 e 13, come evidenziato nel nuovo testo coordinato che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) Di disporre che la modifica trovi applicazione dal periodo d'imposta 1996.
- 3) Di dichiarare il presente atto soggetto a controllo di legittimità ex art. 96 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L.

§

PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 102 DEL T.U.LL.RR.O.C. APPROVATO CON D.P.G.R. IN DATA 27.02.1995, n. 4/L.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA, RESI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

Il sottoscritto responsabile del servizio di ragioneria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Attesta, inoltre l'esistenza di idonea copertura finanziaria, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 62.4 dello stesso T.U.

Croviana, lì 19.02.1996

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI RAGIONERIA
-Taddei Alessandra-

F.to

PARERE TECNICO E DI LEGITTIMITA'.

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze mancando funzionari responsabili del settore e sotto il profilo della legittimità.

Croviana, lì 19.02.1996

IL SEGRETARIO
-Osele dott. Giorgio-

F.to

OGGETTO: ART. 11 REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - APPROVAZIONE MODULISTICA-DETERMINAZIONE CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA CAUZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

l'art. 11 del vigente regolamento per l'applicazione del COSAP prevede che:

- a nel caso di concessioni permanenti l'Amministrazione regola i rapporti discendenti dalla concessione mediante apposito disciplinare. Lo schema di disciplinare è approvato con deliberazione della Giunta comunale.
- b il rilascio della concessione sia essa permanente che temporanea è subordinata, tra l'altro al versamento di un deposito cauzionale ove ritenuto necessario;
- c La cauzione per le occupazioni di carattere temporaneo è sempre previsto nel caso di scavi, cantieri edili ed in ogni altro caso nel quale l'ufficio competente al rilascio della concessione lo ritenga necessario con particolare riferimento al potenziale danneggiamento del suolo pubblico;
- d Per le occupazioni di carattere temporaneo i criteri di determinazione della cauzione sono stabiliti con deliberazione della Giunta comunale.;

Tutto ciò premesso;

ritenuto provvedere a quanto previsto dal citato regolamento e, nel contempo approvare tutta la modulistica occorrente alla gestione del canone da parte dei dipendenti preposti, e segnatamente dal tecnico e dal vigile comunale;

visti i merito i modelli allo scopo predisposti dall'ufficio di segreteria;

ritenuto altresì stabilire, con riferimento specifico alla cauzione:

ferma restando la competenza dell'ufficio tecnico comunale a determinare di volta in volta l'esatto importo della cauzione, nel determinare detto importo si dovrà tener conto della quantità e della qualità delle opere da eseguire, in particolare, qualora si tratti di occupazione permanente si tratterà di stabilire anche la necessità di mantenere nel tempo un assetto del suolo occupato confacente e compatibile con l'utilizzo generalizzato del resto della collettività.

Di norma pertanto si applicherà una cauzione pari all'importo dovuto a titolo di COSAP per le occupazioni temporanee, e pari alla metà dell'importo dovuto a titolo di COSAP per le occupazioni permanenti.

Sono fatte salve eventuali eccezioni a tale deroga da motivare adeguatamente sul provvedimento di concessione.

La cauzione sarà svincolata a cura dell'ufficio tecnico comunale, su domanda del concessionario e previa verifica in loco dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni concessorie tramite lettera di svincolo trasmessa al Tesoriere comunale.

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Segretario comunale reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

(1) COPIA

COMUNE DI CROVIANA
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 6/96
del Consiglio comunale

GIUNTA PROV. LE - TRENTO
Ufficio Protocollo Est. Locali
12 MAR. 1996
Prot. N. 3702/7-R

Adunanza di prima convocazione - Seduta (2) pubblica

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

L'anno millenovecentonovanta sei addi
diciannove del mese di febbraio
alle ore 20,00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi,
recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

	Assenti	
	giust.	ingiust.
1. Sartori dott. Flavio - Sindaco		
2. Andreis Remo		
3. Angeli Giorgio		
4. Angeli Tullio		
5. Anselmi Franco		
6. Bergamo Osvaldo		
7. Casna Danila		
8. Marinelli Paolo		
9. Moratti Francesco		
10. Ricci Renato		
11. Taddei Gualtiero		A
12. Tonelli Claudio	A	
13. Valentinelli Dario		
14. Valorz Egidio		
15. Valorz Massimo	A	

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 98 - D.P.G.R. 14.10.93, n. 19/L)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 23.02.1996

all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
-Osele dott. Giorgio-

Inviata alla Giunta Provinciale

il 01.03.1996

Prot. N. 374

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa. (Art. 62/4, D.P.G.R. 14.10.93, n. 19/L).

Il Responsabile di Ragioneria

~~Il Segretario comunale~~
-Taddei Alessandra-

Assiste il Segretario comunale signor Osele dott. Giorgio

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Sartori dott. Flavio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 6 dell'ordine del giorno.

Sono nominati scrutatori:
Marinelli Paolo e
Valorz Egidio

Designato alla firma del verbale:
Casna Danila

(1) Originale o copia.
(2) Pubblica o segreta.

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con precedente atto n. 12 dd. 24.02.1995, favorevolmente esaminato dall'Autorità tutoria nella seduta dd. 24.03.1995 sub. n. 3391/4-R, era stato approvato il Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;

Evidenziato come a' seguito dell'entrata in vigore della L. 28.12.1995 n. 549, sia stato innovato profondamente il quadro normativo di riferimento, con revisione dei sistemi di calcolo della tassa ed ampliamento delle ipotesi di esenzione, il cui recepimento è stato peraltro rinviato alla discrezionalità delle singole Amministrazioni;

Dato in tal senso atto, come l'autoliquidazione del tributo 95 abbia generato notevole malcontento soprattutto in ordine all'assoggettamento dei passi carrai e delle occupazioni con condutture destinate all'agricoltura;

Riconosciuta la fondatezza delle doglianze e iniqua l'applicazione della tassa sui passi carrai, risultando difficile trovare ragionevolezza in un tributo che fa pagare chi si immette sul suolo pubblico attraverso un passo carraio realizzato con modifica del piano stradale rispetto a chi si immette direttamente attraverso passi carrai a raso, che sicuramente limitano allo stesso modo il godimento collettivo del suolo pubblico;

Che inoltre nel caso di Croviana, i nuovi marciapiedi realizzati in dipendenza degli interventi finalizzati all'approntamento delle opere necessarie per una corretta esecuzione dei passati campionati del mondo di canoa-kajak, risultano sì realizzati ma senza che ad oggi ai proprietari siano stati liquidati i conseguenti indennizzi, dovendosi ancora definire l'iter ablativo;

Ritenuto inoltre per la scarsa significatività delle altre applicazioni della tassa, di estendere le esenzioni alle condutture agricole dovendo dare un segno tangibile ad un settore che di anno in anno perde sempre più addetti causa la non adeguata remuneratività della coltivazione dei suoli, legata essenzialmente allo sfalcio dell'erba;

Di fare altrettanto per le tende, per le aree di parcheggio, recependo ad un tempo l'analogo principio valido per occupazioni poste in essere in dipendenza di manifestazioni politiche;

Convenuto di apportare le modifiche agli artt. 6, 7, 8, 14, 17 e 19, abrogando ad un tempo gli artt. 12 e 13, operazione a seguito della quale il regolamento vede ora comporsi di n. 24 articoli;

Data lettura del nuovo testo coordinato dimesso dagli uffici e trovato conforme a legge ed a necessità dell'Ente;

Vista la circolare del Ministero delle Finanze 20.01.1996 n. 43/E che subordinando l'esercizio delle facoltà di estensione delle esenzioni al solo rispetto del termine del 29.02.1996 ma non all'obbligo di provvedere alla compensazione alternativa del minor gettito derivante dalle stesse;

Acquisito il preventivo parere di regolarità contabile, tecnica e di legittimità dell'assumendo atto, espresso a' sensi dell'art. 56 della L.R. 1/93 dal responsabile dell'ufficio di ragioneria nonchè dal Segretario comunale secondo le sue competenze;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;